SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1994, n. 105.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-*bis*» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma».

Art. 2.

1. Nell'articolo 168-*bis*, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Art. 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992. n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Art. 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 3 luglio 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Art. 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Art. 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Art. 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Art. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Art. 9.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;»

Art. 10.

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Art. 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Limiti all'esercizio della professione forense*). — *1*. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Art. 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Delega al Governo in materia penale*). — *1*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). — *1*. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Art. 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Efficacia di singole disposizioni*). — *1*. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Art. 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. A coloro che abbiano presentato domanda per la nomina a giudice di pace entro il 15 ottobre 1993 e che siano stati nominati nell'ufficio non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-ter*. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.»

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0124

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1994, n. 106.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b)*, ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*; può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d)*;

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b)*; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b)* e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designati dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è

integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL): i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, fatta esclusione di quelli di cui al comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci, che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

6. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. È soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro.

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0125

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1994, n. **107**.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto. Sono altresì da sottoporre alla medesima approvazione i progetti di tutte le dighe le cui onde di piena a seguito di manovre volontarie degli organi di scarico, ovvero di ipotetico collasso della diga possono provocare esondazioni tali da investire territori appartenenti a più regioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*4.* Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

8. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni tra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il volume di invaso può essere considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi, le modalità di vigilanza e controllo,

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio.

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda: può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministero dei lavori pubblici che può allo scopo, in caso di impossibilità a svolgere direttamente i controlli, stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a)*, ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a)*, dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0126

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle località ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

Art. 2.

Scuola

1. Quanto alle località ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina può altresì essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal Sovrintendente scolastico, sentito l'Istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle località ladine della provincia, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine.

3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quelli a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, è riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente, e in quelli a posti di personale direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, sono riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, hanno diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

6. Per il periodo di validità della vigente graduatoria e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non di ruolo presso le scuole ubicate nelle località ladine, gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

7. Nella disciplina della formazione professionale la legge provinciale può recepire i principi stabiliti dal presente articolo

8. È abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

Art. 3.

Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effetivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto; dell'amministrazione dello Stato o della provincia Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine.

Art. 4.

Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5.

Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 7

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono così formulati:

«Art. 2. — Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali».

«Art. 102. — Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina».

— Il primo comma dell'art. 107 del medesimo testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

4. Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2».

— L'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 405/1988 era così formulato:

«Art. 14. — 1. Nei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, nelle scuole elementari è impartita almeno un'ora settimanale di insegnamento della lingua e della cultura ladina; nelle predette scuole la lingua ladina può essere usata altresì quale strumento d'insegnamento secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti. Nelle scuole secondarie è assicurato l'insegnamento della cultura ladina nell'ambito delle discipline impartite, sulla base di quanto sarà previsto dalla programmazione dell'azione educativa deliberata dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Nelle predette scuole secondarie i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori.

2. Il personale direttivo e docente in servizio di ruolo nelle scuole della provincia, che documenti la provenienza dai suddetti comuni e dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi a una commissione nominata dal sovrintendente scolastico, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo.

3. Nelle assunzioni del personale docente non di ruolo delle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo hanno diritto alla nomina con precedenza assoluta gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti, che documentino la provenienza dai suddetti comuni e dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2».

Note all'art. 4:

— Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.

3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano — in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati — i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime».

94G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Acerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) per la durata di 18 mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Pasquale Manzo, dal dott. Luigi Armogida e dalla dott.ssa Maria Elena Stasi;

Visto il proprio decreto, in data 12 agosto 1993, con il quale la dott.ssa Fiamma Spena è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione della dott.ssa Maria Elena Stasi;

Considerato che il dott. Pasquale Manzo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 1994;

Decreta:

La dott.ssa Paola Basilone è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Acerra (Napoli), in sostituzione del dottor Pasquale Manzo.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 7

94A1032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villaricca (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Villaricca, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villaricca, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

De Vivo dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore aggiunto;

Magno dott.ssa Marilisa, vice prefetto ispettore aggiunto;

D'Angelo dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 8

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Napoli, con relazione in data 20 dicembre 1993, è stata evidenziata, anche sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, la sussistenza di un consolidato predominio della famiglia camorristica dei Ferrara sul territorio del comune di Villaricca, attuato attraverso il reinvestimento in attività legali di proventi illeciti.

Le ingerenze della criminalità organizzata sull'attività politico-amministrativa dell'ente si sono realizzate mediante forme di contiguità con esponenti della civica amministrazione, protrattesi nel tempo, che hanno condizionato e condizionano la gestione della cosa pubblica in una area ad alto indice di criminalità.

In proposito, è emblematica la vicenda penale che ha coinvolto alcuni amministratori, in carica all'epoca dei fatti, ora componenti dell'organo elettivo, unitamente ad elementi appartenenti alla citata cosca dei Ferrara, concernente l'acquisto di alloggi da parte del comune, da destinare ai terremotati. Con illegittime procedure l'amministrazione ha inteso favorire personaggi noti come elementi di spicco della criminalità organizzata, persistendo in tale atteggiamento nonostante l'intervento di annullamento della relativa delibera da parte del competente organo di controllo, per eccesso di potere ed illogicità manifesta.

Peraltro, il sindaco *pro-tempore* avrebbe asserito, a giustificazione del proprio operato, di essere stato oggetto di minacce proprio in relazione alle suddette procedure irregolari.

Ad ulteriore riprova di tale conclusione vale il successivo bando di gara ed il conseguente acquisto di alloggi, finalizzato, come il primo, a favorire sempre gli stessi destinatari del beneficio.

Tale sistema di palese illegalità risulta aggravato dalla circostanza che gli alloggi interessati all'acquisto erano stati edificati abusivamente e che la relativa concessione in sanatoria era intervenuta successivamente alla delibera di acquisto da parte del consiglio comunale di Villaricca.

L'interessamento della criminalità organizzata alla politica locale e la pressante incidenza operata sulle scelte di gestione risultano confermati anche successivamente alle elezioni del 6 maggio 1990.

Infatti, alcuni amministratori ed il pluripregiudicato Domenico Tambaro, successivamente assassinato in un feroce agguato di stampo camorristico, ed altri due personaggi, entrambi uccisi nel medesimo agguato, sono stati sorpresi in una riunione svoltasi nella casa del suddetto pregiudicato, che intendeva condizionare l'operato dell'amministrazione per l'approvazione di un piano di lottizzazione.

Obiettivo di tale intervento era la speculazione edilizia su vaste aree del comune di Villaricca, individuate dal piano regolatore generale come aree di espansione urbanistica.

Accertamenti, ancora in corso, nel settore dell'abusivismo edilizio, hanno portato, sinora, al sequestro di numerosi edifici ed alla denuncia di alcuni amministratori per reati contro la pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Villaricca, la cui libera determinazione risulta compromessa perché contigua agli interessi delle locali organizzazioni criminose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato, mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Villaricca, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio, con la citata relazione, alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Villaricca, in atto sospeso, con decreto prefettizio datato 22 novembre 1993, per assicurare la provvisoria amministrazione dell'ente, ricorrendo la fattispecie della mancata elezione del sindaco e della giunta entro i termini di legge, prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ritenuto che, per quanto esposto, si siano concretizzate le condizioni indicate dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca e che, in applicazione del comma 6 del medesimo articolo, ancorché coesista una delle situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si debba procedere comunque allo scioglimento degli organi ex art. 1, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 1994.

Trasferimento di attribuzioni in materia di istituti di vendite giudiziarie.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1939, e successive modificazioni, sulla costituzione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e le relative attribuzioni;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1986 che ha istituito presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l'ufficio VIII attribuendogli competenza in materia di istituti di vendite giudiziarie;

Visto l'ordine di servizio 21 maggio 1993 del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni con cui si è disposto che della materia si occupasse il direttore dell'ufficio V della medesima Direzione generale;

Ritenuto che la vigilanza sul funzionamento degli istituti di vendite giudiziarie implica il controllo sulla regolare tenuta dei registri obbligatori e sulla tempestività delle iscrizioni effettuate dagli ufficiali giudiziari;

Considerato che la materia del controllo sui servizi degli ufficiali giudiziari rientra nella competenza dell'ufficio V della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni:

Decreta:

Le attribuzioni in materia di istituti di vendite giudiziarie sono trasferite dall'ufficio VIII all'ufficio V della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: CONSO

94A0991

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Savona n. 5824 del 5 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai lavori di riparazione del soffitto d'ingresso dell'ufficio eseguiti nei giorni 21 e 22 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0992

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Roma n. 28537 del 15 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0993

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Torino n. 23033 del 23 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi in data 8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0994

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Torino n. 23033 del 23 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi in data 8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0995

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Torino n. 23033 del 23 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 3;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi in data 8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0996

DECRETO 14 gennaio 1994.

Determinazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sale per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 10, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992, registro n. 11 Monopoli, foglio n. 253, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi dei tipi di sale destinato all'alimentazione e di provvedere al contestuale aggiornamento, in un unico listino, dei prezzi dei sali per uso alimentare;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 14 ottobre 1993;

Decreta:

I prezzi di vendita al pubblico, compresa l'IVA nella vigente aliquota del 19%, dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

Sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25) L. 20.000 il q.le

Sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25) . » 22.000 »

Sale macinato (in sacchi di politene da kg 25)	L.	24.000	il q.le
Sale integrale (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale scelto (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale raffinato (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	»	100.000	»
Sale scelto o grosso (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	100.000	»
Sale raffinato o fino (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	100.000	»
Sale jodurato	»	100.000	»
Sale Candor condizionato:			
(in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	100.000	»
(in spargisale da 100 g)	»	300.000	»
(in bustine da 1 g)	»	600.000	»
(in spargisale da 750 g)	»	120.000	»

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 47

94A1034

DECRETO 10 febbraio 1994.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.», in Bergamo, e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche» costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma;

Atteso che la predetta confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri tra le altre le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti.

1) «Unione autonoma esercenti attività commerciali» (Confesercenti - Associazione provinciale di Bergamo);

2) «Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche della provincia di Milano» (Confesercenti - Associazione provinciale di Milano);

3) «Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche della provincia di Como» (Confesercenti - Associazione provinciale di Como);

4) «Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche della provincia di Varese (Confesercenti varesina - Associazione provinciale di Varese);

Vista l'istanza del 22 gennaio 1993 (presentata il 23 gennaio 1993), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.» costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette quattro organizzazioni provinciali, legalmente rappresentato dal presidente sig. Mastinu Luciano, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Bergamo, Milano, Como e Varese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Marasà Giovanni (n. 55757 di repertorio e n. 8953 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 13529334 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 20 dicembre 1993-20 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte della dott.ssa Maria Anita Airoldi, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.»;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.», con sede in Bergamo, via Ponchielli n. 3/5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Bergamo, Milano, Como e Varese.

La predetta società è iscritta al n. 0017 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1030

DECRETO 10 febbraio 1994.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato del Molise, Società a responsabilità limitata», in Campobasso, e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese» C.N.A.:

1) C.N.A. - Associazione provinciale di Campobasso;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Isernia;

Vista l'istanza del 22 gennaio 1993 presentata in data 23 gennaio 1993, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato del Molise, società a responsabilità limitata» in sigla: «CAAF-CNA Molise S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Guido Di Ninno, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993, a rogito notaio dott. Silvestro Delli Venneri Colesanti (n. 112914 di repertorio e n. 17815 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 11308222 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 26 ottobre 1993-26 ottobre 2003;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del dott. Profeta Peppino, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato del Molise, società a responsabilità limitata», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1992.

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato del Molise, società a responsabilità limitata», in sigla: «CAAF-CNA Molise S.r.l.», con sede in Campobasso, via Tiberio n. 104/106, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale della regione Molise.

La predetta società è iscritta al n. 0015 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1031

DECRETO 10 febbraio 1994.

Riconoscimento alla Federazione italiana panificatori, panificatori-pasticceri ed affini, in Roma, della rilevanza nazionale ai fini della costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale dell'8 settembre 1993, presentata ai predetti fini in data 6 ottobre 1993 dal sig. Antonio Marinoni in qualità di presidente della Federazione italiana panificatori, panificatori-pasticceri ed affini, con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, la facoltà di assumere, dando vita alla dovuta organizzazione, iniziative assistenziali di interesse della categoria;

Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'allegato *A* ai verbali di assemblea straordinaria di associazione ricevuti il 10 ottobre 1977 al n. 5757/1811 della dott.ssa Giovanna Petrella, notaio in Roma, e il 18 maggio 1986 al n. 17845/5536 dal dott. Massimo Maria Pamini Rosati, notaio in Roma;

Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono oltre 30.000 aziende di panificazione operanti su larga parte del territorio nazionale;

Decreta:

Alla Federazione italiana panificatori, panificatori-pasticceri ed affini, con sede in Roma alla via Alessandria n. 159/*D*, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1027

DECRETO 10 febbraio 1994.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte dell'Associazione provinciale artigianato senese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale, del 10 novembre 1993, presentata in data 3 dicembre 1993 dall'Associazione provinciale artigianato senese, con sede in Siena, via dell'Artigianato n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Fuochi;

Vista la delega del 3 febbraio 1993 con la quale la Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, ha delegato irrevocabilmente l'Associazione provinciale artigianato senese ad essa aderente a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta Associazione provinciale è una organizzazione territoriale aderente alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12 gennaio 1993 e che la medesima Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 20 gennaio 1993;

Decreta:

L'Associazione provinciale artigianato senese è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1028

DECRETO 10 febbraio 1994

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF-ASARVA Confartigianato S.r.l.», in Varese, e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese,

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991,

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 con il quale sono state autorizzate, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confartigianato»:

1) Confartigianato - Associazione artigiani di Bergamo,

2) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Varese

Vista l'istanza presentata in data 26 luglio 1993 con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF-ASARVA Confartigianato S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Vito Artioli chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale,

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società «ASARVA S.p.a.», ricevuto in data 3 novembre 1992 a mezzo notaio dott. Fortunato Gerbino (n. 82902 di repertorio e n. 4593 di raccolta), dal quale si evince la trasformazione della società dalla precedente forma in quella di società a responsabilità limitata, la modifica dell'oggetto sociale, la modifica della ragione sociale in «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF-ASARVA Confartigianato S.r.l.» e l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale allegato al suddetto verbale di assemblea;

Visti i fissati bollati con cui si dichiara di aver ceduto e trasferito quote all'Associazione artigiani di Bergamo;

Vista la documentazione relativa agli esercizi contabili 1991-1992-1993;

Vista la polizza di assicurazione n. 39033490 stipulata con le «Assicurazioni Generali S.p.a.», relativamente al periodo 7 giugno 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Giacomo Del Grande, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF-ASARVA Confartigianato S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1992;

Considerato, che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società denominata «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF-ASARVA Confartigianato S.r.l.», con sede in Varese, viale Milano n. 5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0014 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1029

DECRETO 10 febbraio 1994

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», in San Donà di Piave, e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla «Libera Confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi», la quale, con verbale di assemblea straordinaria del 31 marzo 1993 — n. 71912 di repertorio notaio dott. Pierantoni di Padova — ha assunto la nuova denominazione: «Libera Confederazione commercio, turismo, agricoltura, servizi, artigianato piccola industria e lavoratori autonomi», abbreviata «Confautonomi»;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 con il quale la organizzazione territoriale, aderente alla sopra citata «Confautonomi», denominata: «Libera Federazione regionale per il commercio, turismo, servizi, artigianato e piccola industria del Friuli e Veneto», abbreviata «Confautonomi Friul-Veneta» è stata autorizzata a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza del 30 aprile 1993 con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», legalmente rappresentato dal presidente sig. Renzo Mainente, e costituito dalle associazioni «Libera Confederazione commercio, turismo, agricoltura, servizi, artigianato, piccola industria e lavoratori autonomi» in sigla «Confautonomi» e la «Libera Federazione regionale per il commercio, turismo, servizi artigianato e piccola industria del Friuli e Veneto», in sigla «Confautonomi Friul-Veneta», chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 30 aprile 1993 a rogito notaio dott. Pietro Maria De Mezzo (n. 193179 di repertorio e n. 32811 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 13529471 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° ottobre 1993-1° ottobre 2003;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di più di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato, che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), via Trieste n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0013 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1026

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 1994.

Sostituzione del modello della carta d'identità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Attesa l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle carte di identità in termini di sicurezza contro le contraffazioni;

Considerato che le materie tecniche di sicurezza comportano la necessità di modifiche di carattere grafico del documento;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

Il modello della carta d'identità stabilito nell'allegato n. 23 al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal modello annesso al presente decreto.

Il modello vigente potrà essere utilizzato dai comuni fino al 30 aprile 1994.

Roma, 27 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO
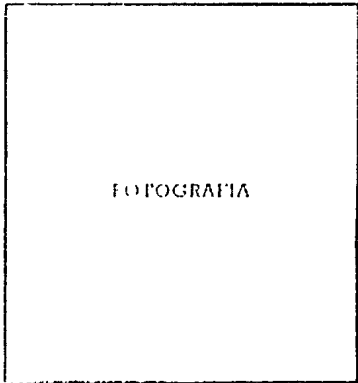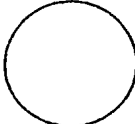
ALLEGATO

AA 0000000

Cognome
Nome
nato il
(atto n P. S)
a ( )
Cittadinanza
Residenza
Via
Stato civile
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura
Capelli
Occhi
Segni particolari

FOTOGRAFIA

Firma del titolare

li

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

94A0999

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1993.

Determinazione della percentuale di aumento per la rivalutazione, per l'anno 1994, dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto;

Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 417/1990, prevede che con decreto del Ministro del tesoro venga effettuata la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio; che detta rivalutazione deve essere pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di stabilire per l'anno 1994 la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno sopraindicato;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica dalle quali risulta che:

la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, accertata per l'anno 1993, è risultata pari al 3,74;

la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, accertata per l'anno 1993, è risultata pari al 3,15;

Considerato che per l'anno 1993 l'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è risultato quello più favorevole tra gli indici indicati dall'art. 2 della legge n. 417/1990;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di aumento, con decorrenza 1° gennaio 1994, per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a 3,74.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro BARUCCI

94A0998

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1994.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.* del tipo «bonsai» dal Giappone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.* originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus L. e *Chamaecyparis Spach* sino al 31 dicembre 1994;

Juniperus L. sino al 31 marzo 1994.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accertare i seguenti requisiti:

a) i vegetali devono essere del tipo «bonsai» del genere *Chamaecyparis Spach* e del genere *Juniperus* o, nel caso del genere *Pinus L.*, interamente della specie *Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.)*, oppure innestati su un portinnesto della specie *Pinus* diverso da *Pinus parviflora Sieb. & Zucc.*, che non deve presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono pervenire dai vivai riconosciuti di «bonsai» che siano specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione CEE, di cui alla lettera *c)*, punto 2, art. 1 della decisione della Commissione n. 93/452/CEE;

c) i vegetali dei generi *Juniperus L.*, *Chamaecyparis Spach* e *Pinus L.* prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere *Juniperus:*

Aschistonyx eppoi Inouye;

Gymnosporangium spp.;

Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

Popillia japonica Newman;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità:

per i vegetali del genere *Chamaecyparis:*

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

Popillia japonica Newman;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;

per i vegetali del genere *Pinus:*

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

Coleosporium paederiae;

Coleosporium phellodendri Komr.;

Cronartium quercum (Berck.) Miyabe ex Shirai;

Dendrolimus spectabilis Butler;

Peridermium kurilense Dietel;

Popillia japonica Newman;

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità.

I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato;

d) i casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)*, debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione CEE, ove questa ne faccia richiesta.

La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b);*

e) i vegetali destinati ad essere spediti nella Comunità, debbono rispondere alle seguenti condizioni: la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

se i vegetali appartengono al genere *Pinus L.* e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora Sieb & Zucc.*, il portinnesto deve essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

i vegetali devono essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra;

ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui alla lettera *d);*

sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

i marchi di cui alla lettera *e)*, art. 2, nella misura in cui consentono l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno di invasatura;

l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

sul certificato fitosanitario sopracitato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione n. 93/452/CEE».

2. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali, competenti per territorio, devono sottoporre i vegetali dei generi *Pinus L.* e di *Chamaecyparis Spach* del tipo «bonsai» ad un periodo di quarantena ufficiale, con ispezioni periodiche, di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e, nel caso di vegetali del genere *Juniperus L.*, comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno), e, durante tale periodo detto materiale vegetale deve risultare esente degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Detta quarantena deve:

a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprendere, per ogni elemento del materiale:

esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5.

L'importatore, prima di introdurre il materiale vegetale nel territorio nazionale, deve notificare la spedizione con sufficiente anticipo ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio indicando:

il tipo di materiale;

il quantitativo;

la data dichiarata di importazione;

il punto di entrata;

il luogo in cui il materiale sarà messo in quarantena.

Art. 6.

Il materiale che è stato sottoposto nei Paesi comunitari alla quarantena senza aver dato luogo a constatazione sulla presenza degli organismi nocivi di cui trattasi, ed è stato conservato in condizioni appropriate, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

deve essere rilasciato il passaporto delle piante che viene fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale;

il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d'origine.

Art. 7.

I Servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di vegetali del tipo «bonsai» importate, con la copia del certificato fitosanitario del Paese di origine.

Detti Servizi fitosanitari regionali daranno altresì comunicazione circa le intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994

Autorizzazione alla SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede in Napoli;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1993, n. 306411, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a. con sede in Napoli, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1001

DECRETO 28 gennaio 1994

Autorizzazione alla Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Padova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1993 n. 306409, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1002

DECRETO 8 febbraio 1994.

Autorizzazione alla Winterthur assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in alcuni rischi del ramo credito e cauzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a., ora Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Viste le istanze in data 26 febbraio 1992, con le quali la predetta Winterthur assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza, in alcuni rischi ricompresi nel ramo credito e cauzione e nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 15 novembre 1993, n. 306489, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza, nel ramo tutela giudiziaria, ed in tutti i rischi rientranti nel ramo credito e cauzioni, in aggiunta a quelli già autorizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Torino) riunione del 18 dicembre 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 13 gennaio 1992 e del 14 gennaio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella Sez. III - Facoltà di scienze politiche (sede di Torino) l'art. 18 viene spostato ed inserito prima della dicitura «1. Corso di laurea in scienze politiche».

Il predetto articolo viene inoltre modificato nel modo seguente:

Art. 18 - La facoltà di scienze politiche conferisce:

la laurea in scienze politiche;

la laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 22, ultimo comma dello statuto del corso di laurea in scienze politiche, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione, presso la facoltà di scienze politiche (sede di Torino), del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

2) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE.

Art. 23. — Il corso degli studi per la laurea in scienze internazionali e diplomatiche ha la durata di quattro anni.

Il corso di studio comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i due indirizzi di operatore diplomatico e di operatore internazionale.

Al primo anno di corso possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previo superamento dell'esame di idoneità all'ammissione e nei limiti del numero di posti disponibili fissato annualmente dal competente consiglio di corso di laurea.

L'esame di idoneità all'ammissione ha luogo in un'unica sessione autunnale. La commissione per l'esame di ammissione risulta formata dal preside della facoltà di scienze politiche, dal presidente del corso di laurea, dai due docenti di lingua inglese I e lingua francese I e da altri tre docenti del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Essa è inoltre affiancata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

I candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata inglese o francese, nonché una buona cultura generale. A questo fine, oltre ad una prova orale, è prevista una prova di componimento scritta nella lingua straniera scelta su un tema di attualità.

La commissione forma una graduatoria di merito che viene esposta all'albo del corso di laurea. L'idoneità non costituisce titolo di studio e non dà luogo ad attestazioni di alcun genere.

Il trasferimento agli anni di corso successivi al primo degli studenti iscritti ad altri corsi di laurea e l'iscrizione dei laureati ha luogo subordinatamente al numero di posti resisi disponibili per quell'anno.

Ogni insegnamento può essere articolato in corsi di lezioni ufficiali, lezioni integrative, esercitazioni e seminari. Gli insegnamenti sono annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono equivalenti ad un insegnamento annuale.

Sono materie di insegnamento, distinte per durata in annuali (A) e semestrali (S):

I Anno:

istituzioni di diritto pubblico (A);
istituzioni di diritto privato (A);
istituzioni di sociologia (A);
storia moderna (S);
storia contemporanea (S);
istituzioni di economia politica (S);
istituzioni di politica economica (S);
scienza della politica (S);
statistica (S);
lingua francese I (A),
lingua inglese I (A).

II Anno:

sistemi politici comparati (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'Asia (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'Africa (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'America Latina (S);
storia ed istituzioni del mondo Arabo (S);
economia internazionale (S);
diritto internazionale pubblico (A);
diritto internazionale privato (S);
organizzazioni internazionali (S);
diritti dell'uomo (S);
storia delle dottrine politiche (S);
lingua francese II (A);
lingua inglese II (A).

III Anno (Indirizzo operatore diplomatico):

storia dei trattati (S);
storia diplomatica (S),
stile diplomatico (S);
diritto comunitario (S);
geografia politica ed economica (A);
teoria ed analisi dei sistemi I (S);
cooperazione internazionale allo sviluppo (S);
lingua francese III (A);
lingua inglese III (A);
lingua complementare I (A),
un complementare annuale o due complementari semestrali.

III Anno (Indirizzo operatore internazionale):

sistemi economici comparati (S);
economia aziendale (S);
finanza d'impresa (S);
economia monetaria e bancaria (S).
tecnica bancaria (S),
istituzioni finanziarie internazionali (S);
teoria ed analisi dei sistemi I (S);
cooperazione internazionale allo sviluppo (S);
lingua francese III (A);
lingua inglese III (A);
lingua complementare I (A);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

IV Anno (Indirizzo operatore diplomatico):

sistemi economici comparati (S);
relazioni internazionali (S),
politica internazionale (S);
irenologia (S);
polemologia (S);
metodologia e tecnica del negoziato (S):
letterature moderne comparate (A);
lingua francese IV (A);
lingua inglese IV (A):
lingua complementare II (A) (stessa I),
un complementare annuale o due complementari semestrali.

IV Anno (Indirizzo operatore internazionale):

diritto e tecnica del commercio internazionale (S);
sistemi industriali comparati (S);
sistemi fiscali comparati (S);
relazioni economiche internazionali (A);
organizzazione industriale (S);
metodologie e tecniche del negoziato (S);
teoria ed analisi dei sistemi II (S);
lingua francese IV (A);
lingua inglese IV (A);
lingua complementare II (A) (stessa I);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

Gli insegnamenti complementari e le lingue complementari vengono attivati dalle facoltà nell'ambito degli insegnamenti compresi nel seguente elenco:

antropologia culturale (S);
diritto aereospaziale (S);
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali (S);
diritto consolare e notariato (S);
diritto contabile pubblico comparato (S);
diritto costituzionale italiano e comparato (S);
diritto del mare (S);
diritto diplomatico (S);
diritto ecclesiastico (S);
diritto internazionale dell'ambiente (S);
diritto internazionale dell'economia (S),
diritto penale internazionale (S):
diritto tributario (S);
ecologia (S);

economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto (S).
etnolinguistica (S).
filosofia del diritto (A).
filosofia della politica (S).
fondamenti geografici delle relazioni internazionali (S).
geografia urbana (S);
politica agraria comparata (S).
psicologia applicata (S).
psicologia delle relazioni interpersonali (S).
psicologia sociale (S).
marketing internazionale (S).
merceologia delle fonti alimentari (S).
merceologia delle risorse naturali (S).
sociologia delle comunicazioni (S).
sociologia delle relazioni etniche (S).
sociologia delle relazioni internazionali (S).
sociologia politica (S);
storia ed istituzioni dell'America settentrionale (S);
storia ed istituzioni dell'Asia meridionale (S);
storia ed istituzioni dell'Europa orientale (S);
studi strategici (A);
tecniche di previsione (S);
tecniche valutative dei progetti (S);
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (S);
lingua araba (A).
lingua araba II (A),
lingua cinese (A);
lingua cinese II (A).
lingua danese (A);
lingua giapponese (A);
lingua giapponese II (A);
lingua greca (A).
lingua hindi (A);
lingua olandese (A).
lingua portoghese (A);
lingua russa (A);
lingua russa II (A);
lingua spagnola (A);
lingua swahili (A);
lingua serbo-croata (A).
lingua tedesca II (A);
lingua tedesca (A).

Possono essere scelti come insegnamenti complementari, oltre a quelli attivati, di cui ai relativi elenchi, anche quelli fondamentali dell'indirizzo non scelto.

Agli insegnamenti del biennio propedeutico lo studente potrà aggiungere non più di due insegnamenti attivati nel biennio di specializzazione.

Per poter sostenere gli esami di ciascuna disciplina lo studente deve ottenere l'attestato di frequenza ai corsi, alle esercitazioni ed ai seminari (firma sul libretto) ed aver sostenuto con esito positivo apposite prove scritte che verranno indicate nel manifesto annuale degli studi.

Il voto nella disciplina comprende la valutazione sulle prove scritte e sulla prova orale. Per la frequenza ai corsi si richiamano espressamente gli articoli 14 e 15 del regolamento studenti.

Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso di laurea sono stabilite come segue:

istituzioni di economia politica, rispetto istituzioni di politica economica, economia internazionale ed economia aziendale,

istituzioni di politica economica ed economia internazionale, rispetto economia monetaria e bancaria, sistemi economici comparati, economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto,

sistemi economici comparati, rispetto sistemi industriali comparati e sistemi fiscali comparati,

storia moderna, rispetto storia contemporanea;

storia contemporanea, rispetto tutte le altre discipline storiche;

scienza della politica, rispetto sistemi politici comparati e relazioni internazionali.

relazioni internazionali, rispetto politica internazionale;

istituzioni di diritto pubblico ed istituzioni di diritto privato, rispetto a tutti gli altri insegnamenti giuridici;

diritto internazionale pubblico, rispetto diritto internazionale privato, organizzazioni internazionali, diritti dell'uomo, diritto comunitario, diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali, diritto aerospaziale, diritto consolare e notariato, diritto diplomatico, diritto internazionale dell'ambiente, diritto del mare e diritto penale internazionale;

diritto internazionale privato, rispetto diritto internazionale dell'economia;

organizzazioni internazionali, rispetto diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;

istituzioni di sociologia, rispetto tutte le altre discipline sociologiche;

ogni anno di lingua, rispetto l'anno successivo.

Per l'iscrizione al secondo biennio di specializzazione è necessario aver superato gli esami delle lingue inglese II e francese II ed almeno otto insegnamenti annuali o equivalenti del biennio propedeutico.

Una commissione interna, integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri, esaminerà il *curriculum* di studi del candidato al biennio di specializzazione e, avvalendosi anche di un colloquio integrativo, formulerà un giudizio di orientamento per la sua iscrizione ad uno dei due indirizzi di specializzazione (operatore diplomatico o operatore internazionale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami in tutte le discipline fondamentali e complementari previste dallo statuto dell'Ateneo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente almeno a tre degli insegnamenti seguiti dal candidato. Essa dovrà essere depositata presso la segreteria in almeno tre copie a stampa o dattiloscritte almeno entro venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

La commissione di laurea sarà integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

Sul diploma verrà indicato l'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 dicembre 1993

Il rettore: DIANZANI

94A1004

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di agraria nella riunione del 28 gennaio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 15 febbraio 1993 e del 4 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 781 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche è soppressa.

Art. 2.

Nella sezione XV - Facoltà di agraria, l'art. 187 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di agraria, viene soppresso e così riformulato:

Art. 187. — La facoltà di agraria conferisce:

la laurea in scienze agrarie;

la laurea in scienze forestali;

il diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento in viticoltura ed enologia;

il diploma universitario in produzioni animali orientamento in tecnica delle produzioni animali;

il diploma universitario in produzioni vegetali.

Art. 3.

Dopo l'art. 206, ultimo dello statuto del corso di diploma universitario in produzioni animali - orientamento in tecnica delle produzioni animali, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche in corso di diploma universitario in produzioni vegetali.

3) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI VEGETALI.

Art. 207. — Presso la facoltà di agraria, è istituito il corso di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in produzioni vegetali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato negli orientamenti:

difesa delle colture;

floricoltura e florovivaismo;

colture cerealicole, industriali ed energetiche;

risicoltura.

Il profilo professionale specifico relativo agli orientamenti sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 208 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni vegetali è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 e strettamente affine ai corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea, le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 209 *(Articolazione del corso degli studi)*. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art 212, per quanto riguarda la formazione di base e nell'art. 213 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art 210 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n 341 1990.

In particolare il consiglio di facoltà.

a) delibera il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 207;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n 341 1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati),

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche,

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 211 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 212 *(Articolazione del corso di diploma universitario)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi: la natura dei legami chimici, le relazioni tra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base sulla chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore)

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi e alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso.

Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti tra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore)

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Art. 213.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (700 ore).

Orientamento: *Difesa delle colture*

Area 13 - Agronomia e produzioni vegetali (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze relative alle tecniche colturali di almeno un settore produttivo seguendo due discipline a scelta.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 14 - Difesa delle colture (500 ore).

Nel settore dell'entomologia agraria lo studente dovrà acquisire nozioni sulla biologia dei parassiti animali delle colture agrarie e forestali. In modo particolare dovrà conoscere i cicli biologici dei principali fitofagi, l'influenza dei fattori ambientali e delle tecniche colturali sulle infestazioni, le alterazioni provocate ai vegetali da insetti fitofagi e fitomizi, oltre che da acari e nematodi. Dovrà inoltre conoscere il ruolo dei fitomizi come vettori di virus e micoplasmi.

Nel settore della patologia vegetale deve acquisire nozioni relative alle caratteristiche morfologiche e biologiche dei principali gruppi di patogeni biotici, ai processi patogenici da essi attuati e alle variazioni quantitative (epidemie) e qualitative (virulenza, fitness, resistenza ai fungicidi) delle loro popolazioni. Dovrà inoltre:

1) apprendere tecniche di diagnosi delle malattie biotiche e abiotiche;

2) imparare a valutare criticamente l'efficacia delle tecniche e dei fattori fitoiatrici e ad organizzare sistemi di difesa integrata delle colture;

3) apprendere gli aspetti biologici e fitoiatrici delle malattie delle colture degli ambienti temperati più importanti.

Infine, lo studente dovrà acquisire conoscenze relative ai mezzi di lotta disponibili per la difesa delle colture, ai metodi di distribuzione dei fitofarmaci, a principi di lotta biologica e integrata contro parassiti animali e vegetali, all'ottenimento e all'impiego di genotipi resistenti.

Raggruppamenti disciplinari: G025; G031; G041; G042.

Area 15 - Chimica agraria (100 ore).

Lo studente deve apprendere i concetti di base legati alla fisiologia vegetale con particolare riferimento alle relazioni tra le piante e l'acqua, alla nutrizione minerale, agli aspetti integrativi della respirazione, alla fotobiologia, alla fotosintesi e alla fotorespirazione.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Orientamento: *Floricoltura e florovivaismo*

Area 13 - Economia generale e applicata (100 ore)

Lo studente deve acquisire i concetti relativi ai problemi della commercializzazione dei fiori e delle piante ornamentali.

Raggruppamenti disciplinari: G010, P0112.

Area 14 - Agronomia e produzioni vegetali (300 ore).

Lo studente dopo un approfondimento teorico dovrà apprendere in modo pratico gli aspetti relativi alle differenti modalità di propagazione, di tecnica colturale, conservazione e commercializzazione di tutte le specie che fanno parte del vasto raggruppamento che caratterizza la floricoltura ed il florovivaismo.

Raggruppamenti disciplinari: G023, G021; G022.

Area 15 - Difesa delle colture (200 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite degli aspetti biologici dei parassiti animali delle piante da fiore e dei metodi di lotta nel rispetto dell'ambiente.

Lo studente deve acquisire la conoscenza pratica riguardante l'eziologia, la biologia e l'epidemiologia di parassiti fungini, batterici e virali delle piante da fiore. Dovrà inoltre apprendere le moderne tecniche di lotta da utilizzare sia in pieno campo sia in serra.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 16 - Chimica agraria (100 ore).

Lo studente deve apprendere i concetti di base legati alla fisiologia vegetale con particolare riferimento alle relazioni tra le piante e l'acqua, alla nutrizione minerale, agli aspetti integrativi della respirazione, alla fotobiologia, alla fotosintesi e alla fotorespirazione.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Orientamento: *Colture cerealicole industriali ed energetiche*

Area 13 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze specifiche relative alla valutazione economica dei prodotti produttivi e all'organizzazione delle aziende specializzate nel settore.

Lo studente sarà, inoltre, indotto allo studio del mercato, con riferimenti alla politica che regola il settore.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

Area 14 - Agronomia e produzioni vegetali (200 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle tecniche agronomiche di coltivazione delle principali colture erbacee da pieno campo. Dovrà essere fornita una preparazione specifica sui principali sistemi produttivi e sul ruolo da essi svolto nei confronti degli ordinamenti colturali aziendali, del mercato e dell'impatto nell'agroecosistema.

Lo studente dovrà altresì acquisire gli elementi essenziali per ottimizzare il funzionamento del sistema colturale e l'impiego dei fattori tecnici della produzione. La preparazione comprenderà anche la conoscenza approfondita delle tecniche di raccolta e relativamente al settore della foraggicoltura delle tecniche di conservazione. La preparazione seguirà un percorso didattico volto a integrare parti teoriche con esercitazioni pratiche in campo, presso aziende o centri di assistenza tecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G023; G022.

Area 15 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dei prodotti chimici impiegati per la lotta alle piante infestanti e ai fitopatogeni delle principali colture erbacee e da pieno campo, integrando tali conoscenze con informazioni sulle conseguenze di un non corretto uso dei formulati.

Raggruppamenti disciplinari: G042; G041.

Area 16 - Chimica agraria (100 ore).

Lo studente deve apprendere i concetti di base legati alla fisiologia vegetale con particolare riferimento alle relazioni tra le piante e l'acqua, alla nutrizione minerale, agli aspetti integrativi della respirazione, alla fotobiologia, alla fotosintesi e alla fotorespirazione.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 17 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali sulle tecnologie di conservazione delle derrate agricole e di trasformazione delle stesse con processi industriali; in particolare dovranno essere sviluppati i temi relativi al condizionamento ambientale e ai trattamenti post-raccolta dei cereali, delle colture industriali ed energetiche.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 18 - Ingegneria agraria (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla gestione delle acque per l'irrigazione e il drenaggio nonché sulla gestione degli impianti irrigui. Lo studente dovrà inoltre essere introdotto alla conoscenza delle apparecchiature tecniche degli impianti irrigui e delle opere di drenaggio. Verranno ancora analizzate le tipologie costruttive e gli impianti tecnici delle aziende specializzate, dei centri di stoccaggio e dell'industria di prima trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 19 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali sull'alimentazione e la condizione delle principali tipologie di allevamento (bovini da latte e da carne, ovini, caprini e suini) per integrare le informazioni dei corsi dell'area 7 (produzione vegetale).

Raggruppamento disciplinare: G060.

Orientamento: *Risicoltura*

Area 13 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze specifiche relative alla valutazione economica dei processi produttivi e all'organizzazione delle aziende specializzate nel settore.

Lo studente sarà, inoltre, indotto allo studio del mercato europeo e internazionale del riso con riferimenti alla politica che regola il settore.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

Area 14 - Agronomia e produzioni vegetali (200 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle tecniche agronomiche di coltivazione del riso e delle principali colture erbacee da pieno campo. Dovrà essere fornita una preparazione specifica sul sistema produttivo risicolo e sulle interazioni tra questo e altri sistemi con particolare riferimento alle conseguenze dell'avvicendamento e sul ruolo da essi svolto nei confronti degli ordinamenti colturali aziendali, del mercato e dell'impatto nell'agroecosistema. Lo studente dovrà altresì acquisire gli elementi essenziali per ottimizzare il funzionamento del sistema colturale e l'impiego dei fattori tecnici della produzione. La preparazione comprenderà anche la conoscenza approfondita delle tecniche di raccolta. La preparazione seguirà un percorso didattico volto a integrare parti teoriche con esercitazioni pratiche in campo, presso aziende o centri di assistenza tecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022; G023.

Area 15 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dei prodotti chimici impiegati per la lotta alle piante infestanti e ai fitopatogeni delle principali colture erbacee

da pieno campo, con particolare riferimento alla coltivazione del riso, integrando tali conoscenze con informazioni sulle conseguenze di un non corretto uso dei formulati.

Raggruppamenti disciplinari: G042; G041.

Area 16 - Chimica agraria (100 ore).

Lo studente deve apprendere i concetti di base legati alla fisiologia vegetale delle piante coltivate con particolare riferimento al riso approfondendo le relazioni tra le piante e l'acqua, alla nutrizione minerale, agli aspetti integrativi della respirazione, alla fotobiologia, alla fotosintesi e alla fotorespirazione.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 17 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali sulle tecnologie di conservazione delle derrate agricole; in particolare dovranno essere sviluppati i temi relativi al condizionamento ambientale e ai trattamenti post-raccolta del riso, e delle principali colture cerealicole industriali di pieno campo.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 18 - Ingegneria agraria (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla gestione delle acque e in particolare sui principi di irrigazione in risaia nonché sulla gestione degli impianti irrigui. Lo studente dovrà inoltre essere introdotto alla conoscenza delle apparecchiature tecniche degli impianti irrigui e delle opere di drenaggio. Verranno ancora analizzate le tipologie costruttive e gli impianti tecnici delle aziende specializzate dei centri di stoccaggio e dell'industria di prima trasformazione.

Raggruppamento disciplinare: G031.

Area 19 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali sull'alimentazione e la condizione delle principali tipologie di allevamento (bovini da latte e da carne, ovini, caprini e suini) per integrare le informazioni dei corsi dell'area 7 (produzione vegetale) e in particolare sull'impiego zootecnico dei sottoprodotti della lavorazione del riso.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Art. 214 - Tirocinio (200 ore).

Consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 dicembre 1993

Il rettore: DIANZANI

94A1005

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 agosto 1991 concernente modificazioni alla tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in medicina veterinaria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria, riunione del 26 gennaio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 22 marzo 1993 e del 31 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 215, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria - facoltà di medicina veterinaria, nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale l'insegnamento tossicologia è soppresso e sostituito dall'insegnamento tossicologia veterinaria.

Art. 2.

Nel succitato art. 215, nell'orientamento biopatologico generale e sperimentale, l'insegnamento tossicologia veterinaria è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 dicembre 1993

Il rettore: DIANZANI

94A1006

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 10 febbraio 1994, n. 302/U.L.

Applicazione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Appalti e concessioni di lavori pubblici.

A tutti i Ministeri

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici

Alla Direzione generale dell'ANAS

Alle Direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici

Al Segretariato generale del C.E.R.

Al Magistrato alle acque

Al Magistrato per il Po

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

All'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti

A tutte le giunte regionali

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

A tutte le giunte provinciali

All'ANCI - Associazione nazionale comuni d'Italia

1. L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre u.s., ha innovato profondamente la disciplina giuridica e le procedure amministrative inerenti alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni.

La nuova disciplina riguarda:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

le regioni,

i comuni;

le comunità montane,

i consorzi e le associazioni di questi enti locali;

le istituzioni universitarie;

gli istituti autonomi delle case popolari;

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

i concessionari di servizi pubblici;

i concessionari di costruzione e di gestione,

le aziende municipalizzate.

Dal punto di vista oggettivo, le disposizioni riguardano i contratti di appalto e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche. A questi devono essere equiparati gli atti aggiuntivi ai contratti stessi, purché eccedenti il limite del sesto quinto d'obbligo rientrante nell'originaria obbligazione contrattuale.

La disciplina individua tre diverse fattispecie, a seconda dello stato di attuazione dei relativi procedimenti, riservando a ciascuna, specifiche disposizioni che vanno, pertanto, analiticamente esaminate

2. La prima fattispecie è disciplinata nei commi 16, 17 e 18 e fa riferimento ai nuovi contratti per l'appalto di opere pubbliche, ovvero alle nuove concessioni.

Si intendono «nuovi» quei contratti e quelle concessioni per i quali, alla data del 1° gennaio 1994, non sia intervenuta la conclusione del contratto o del procedimento di concessione anche mediante l'aggiudicazione o altre forme di affidamento.

Per questi contratti, le norme si limitano ad innovare i meccanismi di determinazione dei prezzi contrattuali che «non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati».

A tale riguardo, il comma 17 demanda all'Osservatorio dei lavori pubblici, da costituirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto — 1° gennaio 1994 —, la definizione, «in base a criteri tecnici», dei costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro.

La stessa norma prevede che, nelle more della costituzione del nuovo organismo, provveda alla definizione di tali costi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le procedure amministrative finalizzate, prima, alla costituzione dell'Osservatorio, poi, alla rilevazione su base territoriale dei dati informativi necessari alla definizione dei costi standardizzati comportano tempi certamente non brevi

Si pone, pertanto, il problema se i «costi standardizzati» cui occorre fare riferimento, siano quelli definitivi, ovvero, se si possa, medio tempore, far capo ai «criteri e parametri» di cui al successivo comma 19

Come meglio si evidenzierà al punto successivo, infatti, il Consiglio superiore è incaricato, oltre che dell'avvio delle rilevazioni suindicate, anche dell'individuazione di tali «criteri e parametri», con il duplice risultato di costituire un primo punto di riferimento di valutazione dei prezzi contrattuali e, insieme, la base di avvio della rilevazione più approfondita che permetterà la formazione, a regime, dei costi standardizzati.

Ciò premesso, si ritiene che le amministrazioni e gli altri soggetti interessati dalla disciplina potranno riferirsi, per i contratti di cui al presente punto, ai «criteri e parametri» che saranno comunicati da questo Ministero al più presto, in modo da garantire l'avvio del procedimento entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 19.

Va, altresì, precisato che non è necessario sospendere l'avvio o la prosecuzione delle procedure di affidamento, in attesa della formulazione dei «criteri e parametri». Difatti, la verifica in questione potrà validamente effettuarsi sui prezzi offerti a conclusione della gara.

A tal fine gli enti appaltanti renderanno noto ai soggetti interessati, con espressa previsione nel bando o con apposita comunicazione, che i prezzi di aggiudicazione saranno sottoposti a verifica.

3. La seconda fattispecie — commi da 19 a 27 — fa riferimento ai contratti ed alle concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, *non ancora approvati* alla data del 1° gennaio 1994.

E, tuttavia, da ritenere che la disciplina dettata per tale fattispecie non si applichi a quei contratti i quali, benché non formalmente approvati, si trovino, comunque, in fase esecutiva, a seguito di consegna anticipata dei lavori (come, ad esempio, nel caso dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*); né a quei contratti per i quali, non essendo previsto atto formale di approvazione, l'intervenuta stipulazione rende direttamente esigibili le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Tale interpretazione si desume dalla coordinata lettura di queste disposizioni con quelle contenute nei commi da 28 a 33 che individuano, appunto, come dato qualificante della terza fattispecie, l'essere i contratti in corso di esecuzione.

Per i contratti così individuati e, cioè, si ripete, non ancora approvati alla data dell'entrata in vigore della legge n. 537/93 e non ancora in fase esecutiva, il comma 19 prevede un giudizio di congruità da formularsi da parte degli organi tecnici di ciascuna amministrazione, «sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio».

La norma fissa in sessanta giorni, decorrenti dal 1° gennaio u.s., i termini per l'avvio del procedimento relativo al predetto giudizio di congruità.

La norma stessa dispone che il procedimento abbia conclusione entro i successivi novanta giorni.

Al riguardo, si deve osservare che il primo dei due termini ha decorrenza parzialmente indeterminata, poiché, in teoria, l'avvio del procedimento potrebbe aver luogo in un momento qualsiasi dell'arco temporale indicato: di fatto, è necessario attendere che, a cura del Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano stati individuati i criteri ed i parametri di riferimento sulla base dei quali gli organi tecnici delle amministrazioni appaltanti o concedenti sono chiamati a formulare il giudizio di congruità.

E, peraltro, opportuno che, nel frattempo, le amministrazioni e gli enti interessati individuino i contratti e gli atti di concessione da sottoporre al giudizio di congruità, dando avviso alle parti dell'avvio del procedimento.

4. La terza fattispecie — commi da 28 a 33 — concerne le ipotesi e le procedure per la revisione dei contratti ovvero delle concessioni *già in fase esecutiva*.

Le norme in parola dispongono che tale revisione abbia luogo, ove ricorrano le seguenti condizioni che si esaminano analiticamente:

A) La prima è che lo stato di esecuzione dei contratti o delle concessioni, così come desunto in particolare dalla contabilità dei lavori e rilevato alla data di pubblicazione della legge n. 537/93, non ecceda la misura del 25 per cento dell'importo complessivo convenuto.

Si perviene ad una tale interpretazione, oltreché sulla scorta del dato letterale, anche facendo riferimento ai lavori parlamentari. Infatti, nella prima stesura del disegno di legge, si parlava del 75 per cento di esecuzione contrattuale: è, pertanto, evidente l'intento del legislatore di ridurre l'area dei casi da sottoporre alla procedura di revisione.

B) La seconda condizione è che il prezzo complessivo concordato ecceda del 15 per cento l'importo quale risulti dall'applicazione dei «prezzi unitari definiti ai sensi del comma 17, depurati del tasso di inflazione». A tale ultimo riguardo occorre precisare che la locuzione «prezzi unitari definiti...» appare come una formula abbreviata, anche se non del tutto propria. Difatti, di prezzi unitari si parla nei commi precedenti — 2 e seg. — solo a proposito dei contratti di fornitura; per i lavori pubblici, si deve ritenere, quindi, che la cennata locuzione sia stata usata quale sinonimo dei «costi standardizzati» di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 6 in esame.

C) L'ultima condizione — che non richiede particolare disamina — è che l'aggiudicazione o l'approvazione dei contratti ovvero delle concessioni sia intervenuta nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 1992 e l'entrata in vigore della legge n. 537/93.

Il comma 28 dispone che il procedimento di revisione contrattuale debba concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il successivo comma 29, che assegna al funzionario responsabile nominato dall'amministrazione novanta giorni per concludere il procedimento in parola, dispone che, ove la revisione non si concretizzi, i contratti siano comunque eseguiti.

Da tali disposizioni si desume la conseguenza che il termine di sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 1994 ha carattere perentorio e che, pertanto, alla data del 30 giugno 1994, i procedimenti di revisione contrattuale debbano, comunque, essere definiti.

A riguardo, deve sottolinearsi il richiamo del comma 29 alla responsabilità contabile, civile ed amministrativa del funzionario al quale sia riconducibile la mancata definizione del procedimento di revisione contrattuale entro il termine fissato dalla legge.

5. Per la fattispecie di cui al punto precedente, è, peraltro, prevista un'alternativa che consente di limitare il ricorso alla revisione del contratto.

Il comma 30 stabilisce, infatti, che il procedimento di revisione possa non avere luogo per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire ovvero per quelli di importo superiore a tale cifra, ove le parti pattuiscano determinate riduzioni. In particolare nella prima ipotesi, che è da

intendersi comprensiva dei contratti fino a 500 milioni, IVA esclusa, la riduzione del prezzo è pari al 10 per cento e, nella seconda, la riduzione è pari al 20 per cento.

Al riguardo, appare, anzitutto, opportuno chiarire la portata della frase «... comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale».

Ancora una volta, soccorrono, in proposito, i lavori parlamentari ed, in particolare, la formulazione del comma 6 dell'art. 14 dell'atto Senato n. 1508A (testo di iniziativa governativa), laddove si fa riferimento ad «una riduzione del *25 per cento comprensivo* dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale».

Se ne desume che il termine «comprensivo» va riferito all'attuale 10 per cento e che, pertanto, tale riduzione assorbe anche l'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale.

Da ciò consegue che i contratti aggiudicati con ribassi superiori, rispettivamente, al 10 per cento e al 20 per cento, non debbono essere sottoposti alla procedura di revisione; per quelli nei confronti dei quali, invece, siano intervenuti ribassi inferiori alle cennate misure percentuali, la procedura stessa non interviene ove le parti contraenti pattuiscano ulteriori riduzioni percentuali fino alla concorrenza, rispettivamente, del 10 per cento o del 20 per cento.

Va, peraltro, soggiunto che l'esistenza del ribasso d'asta non è condizione necessaria perché si addivenga alla concordata riduzione del prezzo, sicché quest'ultima può intervenire anche in relazione a contratti stipulati con procedure che non prevedano ribassi.

Il Ministro: MERLONI

94A1055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 281ª seduta pubblica per giovedì 17 febbraio 1994, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno.

Comunicazioni — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A1104

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1993.

94A1009

Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1993.

94A1010

Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 524, recante: «Misure urgenti in materia di dighe»

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 524, recante «Misure urgenti in materia di dighe», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1993.

94A1011

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 15 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1678,79
ECU	1879,24
Marco tedesco	970,68
Franco francese	285,17
Lira sterlina	2479,07
Fiorino olandese	865,13
Franco belga	47,117
Peseta spagnola	11,889
Corona danese	247,81
Lira irlandese	2370,45
Dracma greca	6,718
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1241,25
Yen giapponese	16,320
Franco svizzero	1152,62
Scellino austriaco	138,08
Corona norvegese	224,33
Corona svedese	208,82
Marco finlandese	300,35
Dollaro australiano	1188,58

94A1105

Approvazione del progetto di ristrutturazione *presentato dal Mediocredito regionale della Calabria*

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito regionale della Calabria che comporta:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito regionale della Calabria in un società per azioni denominata «Mediocredito della Calabria S.p.a.», che avrà un capitale sociale iniziale di lire 20.028 milioni rappresentato da n. 20.028.000 azioni da nominali L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte del Mediocredito della Calabria S.p.a.;

l'aumento del capitale sociale, e connessa modifica statutaria, da lire 20.028 milioni a lire 40.056 milioni, mediante emissione di n. 20.028.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, da offrire in opzione ai soci in ragione di n. 1 nuova azione per ogni azione posseduta. Il consiglio di amministrazione è stato delegato a provvedere al collocamento delle nuove azioni eventualmente inoptate, fermo restando che l'aumento di capitale dovrà, comunque, risultare completamente sottoscritto entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Busarl dell'atto contenente il verbale dell'assemblea straordinaria del 14 settembre 1993 e interamente liberato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione.

94A1012

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento della concessione mineraria alla Società mineraria Baritina S.p.a., in Brescia

Con D.D. 18 giugno 1993 la concessione mineraria di Barite denominata «Piantelli», in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como, è stata accordata alla Società mineraria Baritina S.p.a., con sede in Brescia, via Tosio n. 15, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto.

94A1013

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1994 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Beniamino Cantore.

L'eredità consiste nel lascito della nuda proprietà di un fabbricato di civile abitazione con annesso appezzamento di terreno, sito nel comune di Capolana (Arezzo), località Castelluccio - Il Paradiso, confinante con: strada, Billi, Carnesciali, per un'estensione complessiva di ha 5.49.50 (ettari cinque, are quarantanove, centiare cinquanta). Il complesso immobiliare risulta censito nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Capolona al foglio 36, particella 31, partita n. 891 per quanto riguarda il fabbricato ed al foglio 36 particelle 27, 29, 30, 31, 32, 115, 116, 117, 118 e 119, partita n. 1833, R.D.L. di L. 202.765 e R.A.L. di L. 155.455, per quanto riguarda il terreno.

94A1014

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei prodotti medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria

La Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità comunica un primo elenco di prodotti medicinali per uso veterinario, già autorizzati all'immissione in commercio, per la vendita dei quali non è necessaria la presentazione della ricetta medico-veterinaria, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1993 «Elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I progressivi aggiornamenti dell'elenco in questione verranno resi noti mediante successivi comunicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Ditta	Prodotto
A.F.I.	EUDETOX 500 ml
Angelini	NEOEMATIN fl. da 20 e 50 ml
A.T.I.	FERRO-ATI 100 fl. da 20 - 50 - 100 ml
	DIGESTIVO-ATI fl. da 200 ml
Fatro	PURGARUMINA 250 ml normale - 250 ml forte
	SUPERCUTICOL 100 g pomata
	ZOOCOLAGOGO 6 buste polvere da 18,2 g
	ENDOFER-ENDOFER 20 fl. da 50 - 100 ml
Gellini	KANASPRAY
	HEPARZOO polvere orale 100 g
	A.D.P. 10 - 100 compresse
	FERDEX fl. 100 - 250 ml
Izo	ERGOGEN COMPLEX fl. 500 ml
	BICOMPLEX fl. 100 - 250 ml
	IZOCALCIO fl. 250 ml
	IZOPROPIONATO busta 80 g
	BLAP HELP fl. 500 ml
	FERROSIL FORTE fl. 50 - 100 ml
	IZOBIDODICI fl. 100 - 500 ml
Teknofarma	STIMULFOS 25 cpr cani e gatti
	DODEVIT 2 fl. x 10 ml
Vetém	ERBACOLINA fl. 20 - 100 ml
	SUIDESTRAN fl. 10 - 50 - 200 ml
	GENABILIN fl. 100 ml
Pierzoo R. Merieux	AMINOVET fl. 100 - 250 ml
	STOL 5 bombola spray 30 g
Solvay	ROSSOVET CARNITINA forma gel e orale

94A1015

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione all'ordinamento della segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza del Segretariato generale del Ministero

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1994, l'ordinamento della segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza del Segretariato generale del Ministero delle finanze, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1992, è stato integrato prevedendo nell'ambito della divisione prima l'ufficio del consegnatario.

94A0985

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Fortunato Seminara, in Maropati

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 15 gennaio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Fortunato Seminara, con sede in Maropati (Reggio Calabria), e ne è stato approvato il relativo statuto

94A1016

Autorizzazione all'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 20 gennaio 1994, l'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Luciana Bignami Finzi.

94A1017

Modificazione allo statuto della Società astronomica italiana, in Firenze

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 17 gennaio 1994, è stata approvata la modifica dello statuto della Società astronomica italiana, con sede in Firenze.

94A1018

Modificazione allo statuto della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, in Bologna

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 20 gennaio 1994, è stata approvata la modifica dello statuto della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, con sede in Bologna

94A1019

Modificazione allo statuto dell'Accademia dei fisiocritici in Siena

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 15 gennaio 1994, è stata approvata la modifica dello statuto dell'Accademia dei fisiocritici, con sede in Siena

94A1020

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Vieste

La giunta della regione Puglia con atto n. 4903 del 15 dicembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente ai sensi della legge regionale n 56/80 il piano regolatore generale e il regolamento edilizio adottato dal comune di Vieste (Foggia) con delibera di consiglio comunale n 67/93

94A1021

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Università degli studi di Milano, sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

diritto penale commerciale

Facoltà di scienze politiche

diritto internazionale,

tecnica industriale e commerciale

Facoltà di lettere e filosofia

storia medioevale,

storia del Risorgimento,

psicologia sociale

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

genetica;

istituzioni di matematiche (primo corso),

biochimica vegetale,

geologia applicata

Facoltà di farmacia

chimica farmaceutica e tossicologia II,

farmacologia molecolare.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1022

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero

storia delle tradizioni popolari,

sociologia della letteratura;

psicologia;

storia della scuola,

storia delle dottrine estetiche

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1025

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso l'Università per stranieri di Perugia sono vacanti i seguenti tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura l'Università interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) «Storia della lingua italiana», raggruppamento L111 (Linguistica italiana);

2) «Storia moderna», raggruppamento M021 (Storia moderna);

3) «Sociolinguistica», raggruppamento L090 (Glottologia e linguistica).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio, n. 4, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1024

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. scienze geologiche):

geologia I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1023

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
annuale . . . . L. 65.500
semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 4 *

L. 1.300